

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER  
L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI FARMACI E  
PARAFARMACI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA  
COMUNITARIA PER UN PERIODO DI 24 MESI IN FAVORE DI FARMACIA  
COMUNALE E SERVIZI MONTANO LUCINO S.R.L.  
CIG B6FBD28A65**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

1. OGGETTO DELLA FORNITURA .....	3
2. DURATA DEL CONTRATTO .....	3
3. IMPORTO DELLA FORNITURA.....	3
4. CONTRATTO E ORDINATIVI.....	3
5. LE FORNITURE .....	4
6. MODALITÀ DELLE CONSEGNE.....	4
7. RIFIUTO DEI PRODOTTI CONSEGNATI .....	5
8. MODALITÀ RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEI LISTINI E ALTRE MODALITÀ	5
9. DATI STATISTICI.....	6
10. COPERTURA ASSICURATIVA.....	6
11. GARANZIE DEFINITIVE .....	6
12. MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO, FATTURE E NOTE DI ACCREDITO .....	7
13. CONTESTAZIONI, IRREGOLARITÀ E INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALI	7
14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	8
15. PAGAMENTI .....	8
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO .....	9
17. SUBAPPALTO .....	9
18. PREZZI CONTRATTUALI E REVISIONE .....	9
19. SICUREZZA, DIVIETI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA, SPESE CONTRATTUALI .....	10
20. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO – FORO ESCLUSIVO.....	10
21. PRIVACY .....	10
22. NORME DI RINVIO.....	13

Parte I

OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA

**1. OGGETTO DELLA FORNITURA**

1. Il presente capitolato speciale di appalto (nel seguito, il capitolato) disciplina la fornitura di specialità medicinali (farmaco etico e generico) e di tutti gli altri prodotti (SOP-OTC, prodotti galenici *ex* preconfezionati, prodotti omeopatici ed erboristeria, alimenti dietetici prima infanzia e alimenti dietetici integratori, prodotti per medicazione, prodotti parafarmaceutici e PMC, cosmetici, sanitari, ecc.) erogabili nel normale ciclo distributivo (nel seguito : «la fornitura» ovvero «i prodotti»), in coerenza con le classi merceologiche indicate nel disciplinare di gara.
2. La fornitura è effettuata a favore di Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l., che ha conferito mandato a Confservizi CISPEL Lombardia per l'espletamento delle attività di committenza ausiliarie ai fini dell'indizione della presente procedura.

**2. DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto di fornitura avrà una durata pari a mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla firma del contratto o dall'avvio dell'esecuzione se anteriore. A norma dell'art. 50, comma 6, del Codice, l'avvio delle prestazioni potrà avvenire in via anticipata nelle more della verifica sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 ss. del Codice e nelle more della stipula del contratto.
2. È prevista la facoltà di proroga ai sensi dell'art. 120 comma 11 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso gli operatori economici aggiudicatari saranno tenuti all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

**3. IMPORTO DELLA FORNITURA**

1. L'importo di gara deve intendersi come importo massimo della fornitura. Pertanto, la stazione appaltante non è obbligata a garantire l'esecuzione di prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni richieste avverrà attraverso l'applicazione degli ordinativi che saranno attivati secondo quanto previsto nel successivo art. 6. All'operatore economico non è pertanto riconosciuto un quantitativo minimo garantito di prestazioni e, laddove non venga richiesto in tutto o in parte lo svolgimento di prestazioni fino all'esaurimento dell'importo massimo del Contratto, non potrà avere nulla a che pretendere nei confronti di Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, durante il periodo di validità del Contratto, in caso di esaurimento dell'importo Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. potrà procedere a ordinativi ulteriori nei limiti del 20% del valore dell'importo originario.
3. Considerata la natura del contratto, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono stati quantificati pari a 0 (zero).

**4. CONTRATTO E ORDINATIVI**

1. Una volta sottoscritto il Contratto, Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. potrà procedere con emissione di singoli ordini relativi a ciascuna specifica richiesta di fornitura.

2. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice, il Contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico.

Parte II  
FORNITURE

## 5. LE FORNITURE

1. L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la fornitura di tutte le specialità medicinali (farmaco etico e generico - classi 1 e 2) e di tutti gli altri prodotti (SOP-OTC, prodotti galenici *ex* preconfezionati, prodotti omeopatici ed erboristeria, alimenti dietetici prima infanzia e alimenti dietetici integratori, prodotti per medicazione, prodotti parafarmaceutici e PMC, cosmetici, sanitari, ecc. - classi 3 e 4).
2. Tutti i prodotti dovranno possedere i requisiti specifici previsti dalla normativa dell'assistenza farmaceutica all'interno del canale al dettaglio (nel seguito: «di settore»), nonché essere conformi e rispondere alle norme di legge vigenti sul territorio italiano.
3. La consegna dei prodotti oggetto di fornitura sarà eseguita presso Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. all'indirizzo da questa indicato come sede della Farmacia.
4. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a eseguire la consegna anche in caso di variazione della sede di Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. rispetto a quella originariamente dichiarata oppure in caso di apertura di nuove sedi.
5. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad eseguire la consegna dei prodotti oggetto del Contratto anche al variare della forma giuridica di Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l.
6. I parafarmaci dovranno essere dotati di fustello ottico.
7. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad inserire nella propria gamma merceologica i prodotti "non trattati" entro i tempi tecnici compatibili e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'assegnazione della fornitura.
8. I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via *web*), in dipendenza del sistema informatico specificatamente in funzione presso la farmacia o le farmacie sia mediante comunicazioni telefoniche, con indicazione immediata da parte della ditta aggiudicataria dei prodotti "trattati ma mancanti" e relative causali, senza vincoli per gli ordini successivi.
9. Le relative spese telefoniche e di comunicazione sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario che dovrà, pertanto, attivare un "numero verde" per la regolazione di detti rapporti.
10. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare alla prima fornitura di parafarmaco il relativo listino prezzi ad ogni farmacia comprendente i prodotti non inseriti nella banca dati FARMADATI ITALIA, ai quali sarà applicato lo sconto previsto ai sensi del presente capitolato e del Contratto.

## 6. MODALITÀ DELLE CONSEGNE

1. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a consegnare i prodotti oggetto di fornitura con scadenza non inferiore alla metà del periodo di vendibilità degli stessi.
2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a dar luogo alle consegne dei prodotti oggetto di fornitura anche nelle giornate festive su richiesta di Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l.

3. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a dar luogo alla consegna in serata (*max* ore 19.30) dei prodotti oggetto del contratto di appalto per gli ordinativi effettuati entro le ore 17.00 dello stesso giorno.
4. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a dar luogo ad un minimo di due consegne giornaliere ed a una eventuale terza su richiesta di Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l.
5. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a informare tempestivamente Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. se i prodotti "trattati" risultano mancanti (anche già definiti come prodotti "trattati ma mancanti") e di provvedere al loro riassortimento e alla relativa consegna entro le 48 (quarantotto) ore successive.
6. Le consegne di tutti i prodotti dovranno essere effettuate presso la sede di Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. durante l'orario di apertura della stessa, salvo ogni diverso accordo direttamente con quest'ultima.
7. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente all'imballo e al trasporto e alla conservazione di tutti i prodotti oggetto del presente Capitolato, con specifico riguardo a quelli da conservare a temperatura particolare trasportandoli in idonei contenitori termici, come da contratto di fornitura.
8. L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire che i prodotti oggetto della fornitura siano sempre corrispondenti per caratteristiche alle norme di legge e ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.
9. Le consegne dei prodotti devono essere effettuate nelle mani del direttore di ognuna delle farmacie o di suo incaricato, il quale sottoscriverà il Documento di Trasporto (nel seguito, DdT) per ricevuta. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli consegnati.
10. Il controllo della merce e le eventuali evidenziazioni di errori verranno eseguite nelle 48 (quarantotto) ore lavorative successive e in tale termine di tempo segnalate alla ditta aggiudicataria senza formalità.

### Parte III

## PRODOTTI NON CONFORMI ED AGGIORNAMENTO LISTINO

### 7. RIFIUTO DEI PRODOTTI CONSEGNATI

1. I prodotti non conformi a quelli ordinati o con scadenza inferiore alla metà del periodo di vendibilità degli stessi, accertati dopo la consegna nei termini indicati all'art. 6, verranno rifiutati e dovranno essere prelevati, accreditati o sostituiti a cura e spese dell'operatore economico aggiudicatario, a semplice richiesta di Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. e salva la facoltà di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

### 8. MODALITÀ RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEI LISTINI E ALTRE MODALITÀ

1. Con cadenza mensile verrà consegnato a Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. (a richiesta anche su idoneo supporto informatico) il listino dei prezzi di cessione relativo a SOP-OTC e prodotti di parafarmaco (che non siano ricompresi nella banca dati FARMADATI ITALIA) e quello dei prodotti in "campagna promozionale".
2. Eventuali "extra sconti" devono essere espressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce. Rimane fermo l'obbligo di garantire la percentuale di sconto, comunque non inferiore a quella dichiarata in sede di offerta. Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario

pratici sui prodotti inseriti in banca dati FARMADATI ITALIA, al momento della fornitura, sconti superiori a quelli dichiarati in sede di offerta, dovrà praticare tale maggiore sconto.

3. Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. potrà comunque accedere a eventuali campagne promozionali ai sensi di legge.

## **9. DATI STATISTICI**

1. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire eventuali stampe di tabulati relativi agli acquisti effettuati (suddivisi per classe e categoria) o altri rapporti di carattere gestionale.
2. L'operatore economico dovrà fornire informazioni sui nuovi prodotti e su eventuali aggiornamenti legislativi per il settore, riguardanti il periodo di durata del contratto.

## **10. COPERTURA ASSICURATIVA**

1. L'operatore economico aggiudicatario dovrà, inoltre, disporre di una copertura assicurativa da responsabilità civile per danni a terzi, cose o persone, per un importo di massimale minimo non inferiore a 5.000.000 (cinque milioni) di euro per singolo sinistro, franchigie escluse, che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione delle forniture.

## **11. GARANZIE DEFINITIVE**

1. L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, con le modalità definite dall'art. 117 del Codice e fatte salve le riduzioni consentite nei casi previsti dall'art. 106, comma 8, del Codice stesso, una garanzia definitiva pari al 10% del valore del Contratto.
2. Ciascuna garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento, l'incameramento della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante e lo scorrimento della graduatoria per la sottoscrizione del Contratto.
4. La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 30 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal presente articolo.
5. La cauzione definitiva è prestata a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico.
6. Tale garanzia deve rimanere valida ed efficace fino alla verifica di regolare esecuzione delle prestazioni, che sarà subordinata alla verifica dell'ottemperanza agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell'operatore economico e dei suoi eventuali subappaltatori.
7. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento dell'operatore economico, la garanzia definitiva sarà incamerata dalla stazione appaltante, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti alla stessa.

Parte IV  
ALTRI ASPETTI AMMINISTRATIVI

**12. MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO, FATTURE E NOTE DI ACCREDITO**

1. I documenti di trasporto dei prodotti dovranno essere intestati a Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. con l'indicazione del luogo di destinazione delle forniture, il cui indirizzo dovrà essere riportato su tutti i documenti di trasporto. La fattura, le note di accredito e di addebito sono intestate a Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l.
2. Le fatturazioni dovranno avvenire a fine mese e dovrà essere emessa sempre esclusivamente una fattura per mese.
3. Tutti i documenti dovranno, in particolare, essere conformi a quanto previsto dalla specifica normativa e dalle disposizioni fiscali vigenti al momento della fornitura.

**13. CONTESTAZIONI, IRREGOLARITÀ E INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALI**

1. L'operatore economico aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto comprese quella la cui esecuzione è stata affidata a eventuali subappaltatori.
2. Le eventuali inadempienze e/o il reiterarsi di omesse o ritardate consegne o difformi da quanto previsto verranno contestate per iscritto mediante PEC da parte di Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l.
3. L'operatore economico aggiudicatario, entro 7 (sette) giorni solari consecutivi dal ricevimento della PEC, dovrà, sempre per iscritto, produrre le relative giustificazioni e rimuovere comunque le cause delle inadempienze segnalate.
4. Qualora le controdeduzioni siano ritenute non soddisfacenti, o in caso di mancata presentazione di controdeduzioni nei termini previsti, si procederà ad applicare le seguenti penali:
  - in caso di mancata consegna nei termini previsti dall'art. 5 comma 7, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei prodotti prima dell'IVA. Non rientrano tra le cause di forza maggiore: (i) tutto ciò che può essere superato con un maggiore livello di scorte da parte della ditta aggiudicataria; (ii) eventuali prodotti definiti come "non trattati" dall'operatore economico aggiudicatario e quindi le cause "sprovvisto", ovvero "produttore sprovvisto" se non acclarate dal produttore stesso;
  - in caso di mancata consegna nei termini di cui all'art. 6, comma 5, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei prodotti mancanti prima dell'IVA. Non rientrano tra le cause di forza maggiore: (i) tutto ciò che può essere superato con un maggiore livello di scorte da parte della ditta aggiudicataria; (ii) eventuali prodotti definiti come "non trattati" dall'operatore economico aggiudicatario e quindi le cause "sprovvisto", ovvero "produttore sprovvisto" se non acclarate per iscritto via PEC dal produttore stesso;
  - in tutti gli altri casi di inadempimento ad uno degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, sarà applicata una penale di importo variabile tra € 100,00 ed € 500,00, in ragione della gravità dell'inadempimento contestato.
5. L'importo di ciascuna penale sarà trattenuto dalla prima fattura utile. L'ammontare massimo delle penali non potrà, in ogni caso, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto. In caso di superamento di tale importo Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. potrà procedere alla risoluzione del contratto.

6. Dopo 3 (tre) contestazioni nell'arco del biennio, per le quali non siano fornite giustificazioni ritenute valide e/o non pervenute e/o non siano state rimosse le cause delle inadempienze, Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. avrà facoltà di risolvere il Contratto mediante preavviso scritto di 30 (trenta) giorni solari consecutivi da effettuarsi con PEC, ai sensi di quanto previsto alle lettere e) ed f) del successivo comma 1 dell'art. 14 "*Clausola risolutiva espressa*" del presente capitolato speciale.
7. È fatto salvo il diritto di Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori.

Parte V  
RISOLUZIONE, PAGAMENTI, PREZZI

#### 14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 (*Risolubilità del contratto per inadempimento*) del Codice civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 (*Clausola risolutiva espressa*) del Codice civile, le seguenti ipotesi:
  - a) comunicazione, da parte della Prefettura interessata, di informazione antimafia interdittiva ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*) e s.m.i.;
  - b) apertura di una procedura fallimentare a carico della ditta aggiudicataria;
  - c) messa in liquidazione della ditta aggiudicataria;
  - d) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali della ditta aggiudicataria;
  - e) gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti ("non trattati" ovvero "trattati ma mancanti") non dovuti a causa di forza maggiore;
  - f) gravi e ripetute difformità dei prodotti e/o delle attività connesse forniti rispetto a quelli ordinati;
  - g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva.
2. Tale risoluzione potrà essere richiesta per una qualsiasi delle suddette violazioni.
3. Nei casi di risoluzione, l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. di affidare a terzi le forniture in danno dell'operatore economico aggiudicatario inadempiente, addebitando a quest'ultimo le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte di Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l., mediante escussione preliminare della cauzione definitiva.

#### 15. PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo dei prodotti acquistati e attività connesse avverrà mediante bonifico bancario, con la seguente modalità: 100% (cento per cento) del totale a 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi, fine mese, dalla data del ricevimento della fattura emessa nel mese, valuta fissa per il beneficiario, a seguito dei documenti emessi e ricevuti con le modalità di cui al precedente art. 6 del presente capitolato, previa verifica di conformità della fornitura.
2. Allo scopo ed in considerazione delle prescrizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare i dati identificativi del conto corrente dedicato sul quale

effettuare i bonifici relativi alle fatture emesse ed accettate, l'intestazione del predetto conto corrente nonché il nominativo ed il codice fiscale della persona fisica autorizzata per conto della ditta aggiudicataria ad operare su detto conto corrente. Dovrà inoltre essere comunicata ogni eventuale variazione esclusivamente via PEC.

3. Nell'eventualità che l'aggiudicataria risulti un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), consorzio ordinario o una Rete di Imprese (RdI), le prescrizioni di cui sopra, e in generale tutti gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari posti dalla legge in vigore, obbligano tutti i soggetti costituenti il RTI, il consorzio ordinario o la RdI.
4. L'inosservanza di quanto sopra prescritto costituisce motivo sufficiente per la risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta aggiudicataria.

## **16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO**

1. È vietata la cessione del Contratto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto di risolvere il Contratto, salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
2. Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della fornitura non può essere ceduto.

## **17. SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è ammesso secondo quanto disposto dall'art. 119 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 119 - comma - 1 del Codice, è comunque vietato l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni.
3. L'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto.
4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

## **18. PREZZI CONTRATTUALI E REVISIONE**

1. Il prezzo della fornitura è così determinato:
  - per i farmaci di classe 1 (etico): sulla base del listino informatico CODIFA dedotto il ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario;
  - per il farmaco di classe 2 (generico): sulla base del listino informatico CODIFA dedotto lo sconto fisso e invariabile pari al 38,35% (trentotto e trentacinque);
  - per i farmaci di classe 3 (SOP-OTC) sulla base del listino informatico FARMADATI ITALIA dedotto il ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario;
  - per il parafarmaco di classe 4 sulla base del listino informatico FARMADATI ITALIA dedotto il ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario.Sui prodotti di classe 3 e 4 non presenti o privi di prezzo nel listino informatico FARMADATI ITALIA si applica il prezzo di cessione indicato nel listino dell'operatore economico aggiudicatario. In caso l'operatore economico aggiudicatario abbia in corso, al momento della fornitura, uno sconto promozionale maggiore per i suoi clienti troverà applicazione tale maggiore sconto.
2. Il ribasso offerto rispetto allo sconto minimo rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo il ribasso sulle specialità medicinali (classe 1 e 2), per le quali lo stesso verrà rinegoziato in caso di variazioni degli sconti *ex lege*.
3. Sulla base delle norme vigenti, la fatturazione delle specialità veterinarie dovrà essere evidenziata.

4. Il prezzo della fornitura deve intendersi comprensivo di ogni onere relativo all'esecuzione della medesima e agli impegni assunti ai sensi del presente Capitolato, in particolare per quanto previsto dagli articoli 5 e 6.
5. A partire dal secondo anno contrattuale, il prezzo della fornitura potrà essere revisionato secondo le seguenti condizioni:
  - a) si considererà quale valore sottoposto a revisione (che determinerà pertanto il nuovo prezzo di fornitura) unicamente la componente del prezzo di fornitura relativa al costo del trasporto per le consegne;
  - b) ai fini dell'eventuale revisione si terrà in considerazione l'indice di inflazione programmata definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno di riferimento.;
  - c) l'eventuale revisione verrà riconosciuta nella misura massima del 50% dell'indice di cui alla precedente lett. b) da applicarsi alla componente del prezzo di fornitura di cui alla precedente lett. a).

L'istanza di revisione dei prezzi deve essere inviata dall'operatore economico alla stazione appaltante a mezzo PEC, la quale, all'esito di un'istruttoria, potrà riconoscere la revisione dei prezzi nei termini sopra indicati.

## Parte VI ALTRI ASPETTI

### **19. SICUREZZA, DIVIETI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA, SPESE CONTRATTUALI**

1. L'operatore economico aggiudicatario è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (nel seguito, TUSSL) di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., all'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, sollevando la Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. da qualsiasi responsabilità in merito.
2. È fatto divieto assoluto di sospendere e interrompere la fornitura anche nei casi di appalto scaduto nelle more della diversa aggiudicazione, nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte di Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l., fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

### **20. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO – FORO ESCLUSIVO**

1. Il contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

### **21. PRIVACY**

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti in relazione alla presente procedura di affidamento saranno trattati per le finalità connesse alla gara e alla selezione e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
2. Il titolare del trattamento dei dati è Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. con sede in Via Varesina, 38/A - 22070 Montano Lucino (CO); mail: [farmaciamontanolucino@gmail.com](mailto:farmaciamontanolucino@gmail.com), PEC: [farmaciamontanolucino@pec.it](mailto:farmaciamontanolucino@pec.it) - Tel. 031/471147.
3. I dati personali sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
  - per l'affidamento oggetto della presente procedura;

- per la stipula e l'esecuzione del contratto, con i connessi adempimenti.
4. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
5. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
  - necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
  - necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
6. I Dati personali oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui allo stesso d.lgs. 50/2016) ed al D.P.R. 445/2000. I dati relativi al regolare adempimento di obblighi fiscali, contributivi e previdenziali sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui allo stesso d.lgs. 50/2016) ed al D.P.R. 445/2000. Ogni dato personale sarà oggetto di trattamento ai fini dell'adempimento agli obblighi di legge in tema di verifica dei requisiti del concorrente e per la completa tutela e difesa degli interessi di Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. in procedimenti giurisdizionali relativi alla medesima procedura di gara.
7. I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:
1. ai soggetti nominati da Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
  2. all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti alla ditta aggiudicataria;
  3. ad ANAC ai sensi dell'art. 1 - comma 32 - Legge n. 190/2012;
  4. ad Autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa, quali gli Uffici Territoriali di Governo ai fini delle verifiche antimafia;
  5. all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
  6. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto eurounitario o dal diritto interno.
- I soggetti sopra indicati da 2) a 6) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR. La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. e riguarda i dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.
8. Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.
9. Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione per la difesa dei diritti di Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l.;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento alla ditta aggiudicataria, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l.; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

10. L'interessato è titolare dei diritti indicati negli articoli da 15 a 22, GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta all'indirizzo PEC di Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l.: [farmaciamontanolucino@pec.it](mailto:farmaciamontanolucino@pec.it).

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare e per quale finalità sa o suppone che i suoi dati siano stati raccolti da Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l., e dovrà allegare (se la richiesta non è inviata da casella PEC intestata all'interessato) un proprio documento di identità.

11. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy, il cui sito istituzionale è: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

12. I dati personali sono conferiti dall'interessato. Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l. può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

13. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, la stipula, la gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi gravanti su Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l.

14. I dati personali potranno essere altresì, in conformità alle norme vigenti, oggetto di accesso da parte di eventuali soggetti controinteressati, nonché da parte degli organi giudiziari e di controllo. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

15. Con separato provvedimento, da adottarsi entro 20 (venti) giorni dalla data del Contratto, la ditta aggiudicataria sarà nominata responsabile del trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del contratto.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale o per il diverso tempo (anche maggiore) prescritto dalla normativa di riferimento.

La ditta aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite da Farmacia Comunale e Servizi Montano Lucino s.r.l.

## **22. NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento alle norme del Codice civile, in quanto applicabili, nonché alla normativa generale e particolare vigente in materia.